



# CITTÀ DI MESAGNE

**ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  
UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE**



## **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI MESAGNE**

### **Rapporto Consultazioni** **Adempimenti art. 12 c. 1 - L.R. 44/2012**

*Mesagne, Novembre 2015*

Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Dott. Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI



## SOMMARIO

A) PREMESSA	3
1 - AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA A VAS	3
2 - AVVIO PROCEDURA DI CONSULTAZIONI PRELIMINARI VAS	3
3 - AVVIO PROCEDURA DI CONSULTAZIONI VAS	5
4 - RIAVVIO PROCEDURA DI CONSULTAZIONI VAS	5
B) CONTRIBUTI, OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE	6
C) ULTERIORI PARERI RICHIESTI NEL CORSO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE	9
D) CONCLUSIONI	10



OGGETTO:	<b>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI MESAGNE</b> Autorità competente: <b>REGIONE PUGLIA</b> - Servizio Ecologia Autorità procedente: <b>COMUNE DI MESAGNE</b>
----------	---

## A) PREMESSA

Il presente documento, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 44/2012 recante *Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*, ha lo scopo di fornire all'Autorità Competente "osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale" in relazione alla conclusione della **Fase di Consultazione** avviata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/2012.

Allo scopo di fornire una chiara lettura dell'iter procedimentale si riporta di seguito una sintesi del percorso formativo della VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI del Comune di Mesagne.

### 1 - Avvio procedura di verifica a VAS

- a) Con Nota racc A/R - Prot. 18818 inviata alla Regione Puglia l'Amministrazione Comunale di Mesagne ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS in quanto il Piano - Programma rientra nelle tipologie previste dall'art. 6 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
- b) A seguito di incontro c/o gli uffici del Servizio regionale Ecologia in data 26/09/2014, nonché delle interlocuzioni tra i funzionari comunali e regionali, con Nota Prot. 9548 del 22/10/2014 il Servizio regionale Ecologia ha inviato una nota di chiarimenti circa l'assoggettabilità del Piano a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e, pertanto, si è proceduto alla detta valutazione.

### 2 - Avvio procedura di consultazioni preliminari VAS

- a) In riferimento al Piano Comunale in oggetto, con [Nota Prot. 23388](#) <sup>[1]</sup> inviata alla Regione Puglia il 16/10/2014 (acquisita in data 22/10/2014 al n. 9552 di protocollo del Servizio regionale Ecologia) il Comune di Mesagne, in qualità di Autorità Procedente, presentava **istanza di avvio della**



**procedura di valutazione ambientale strategica** ai sensi dell'art. 9 - Impostazione della VAS - della L.R. n.44/2012 ss.mm.ii., trasmettendo il link da cui acquisire la documentazione VAS di seguito riportata:

- rapporto preliminare di orientamento (documento di scoping);
  - copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento;
  - elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
  - elaborati del piano o programma utili alla valutazione;
  - contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano o programma, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati
- e consultabili su un apposito link predisposto dal Comune di Mesagne al seguente indirizzo:

<https://www.dropbox.com/sh/pi5i84atqk5kbqy/AABL-D7V83JtA22wIk7orfuLa?dl=0>

- b) Con successiva [Nota Prot. 23800](#) <sup>[2]</sup> del 22/10/2014 l'autorità procedente provvedeva, ai sensi dell'art.9, comma 3, ad avviare la consultazione preliminare con i Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali di cui all'elenco proposto, comunicando agli stessi soggetti, nonché alla scrivente autorità competente, le modalità di acquisizione della documentazione e di trasmissione dei contributi, e trasmettendo il link da cui acquisire la documentazione VAS elencata al punto precedente.
- c) Nel corso della fase di consultazione preliminare, perveniva all'autorità procedente e competente la [Nota Prot. 16124](#) <sup>[3]</sup> del 06/11/2014 della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici** per le Province di Lecce Brindisi e Taranto, che richiedeva la copia cartacea e su supporto informatico e alla quale veniva dato immediato riscontro con [Nota Prot. 25807](#) <sup>[4]</sup> del 17/11/2014, con la quale è stato consegnato direttamente al protocollo della Soprintendenza quanto richiesto (Prot. in Arrivo del 17/11/2014).
- Con successiva Nota di prot. 18237 del 12/12/2014 la soprintendenza reiterava la richiesta di copia e tale richiesta veniva riscontrata con [Nota Prot. 3609](#) <sup>[5]</sup> del 19/02/2015 e con successiva [Nota Prot. 9782](#) <sup>[6]</sup> del 08/05/2015 mediante il ri-invio di copie su supporto informatico.
- d) Nel corso della fase di consultazione preliminare, l'**Autorità di Bacino delle Puglia** (AdB) con Nota Prot. 16553 del 18/12/2014 (Ns. Prot. 28690 del 24/12/2014) in risposta alla nota Prot. 23800 del 22/10/2014 evidenziava difficoltà nella consultazione della documentazione e il comune forniva riscontro con Nota [Prot. 3558](#) <sup>[7]</sup> del 18/02/2015.



## 3 - Avvio procedura di consultazioni VAS

- a) Con [Nota Prot. n. 7343](#) <sup>[8]</sup> del 7/4/2015 (acquisita in data 16/4/2015 al Prot. n. AOO\_089/5222 del Servizio regionale Ecologia) il Comune di Mesagne trasmetteva la seguente documentazione:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2015 di adozione del PIP;
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2015 di approvazione del Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica;
  - Elaborati scritto/grafici del Piano adottato;
  - il Rapporto Ambientale unitamente alla Sintesi non Tecnica.
- consultabili sul sito web del Comune di MESAGNE <http://www.comune.mesagne.br.it> all'indirizzo: <http://www.comune.mesagne.br.it/trasparenza/?q=amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio>
- b) Con [Nota Prot. n. 7345](#) <sup>[9]</sup> del 7/4/2015 (acquisita in data 16/4/2015 al Prot. n. A00089/5219 del Servizio regionale Ecologia) il Comune di Mesagne comunicava ai Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) l'avvio della consultazione e le sedi ove prendere visione della documentazione.
- c) Con Nota Prot. n. 8339 del 21/4/2015 (acquisita in data 5/5/2015 al Prot. n. A00089/6043 del Servizio regionale Ecologia) il Comune di Mesagne trasmetteva la documentazione in formato cartaceo e comunicava la pubblicazione dell'avviso sul BURP n. 49 del 9/4/2015.
- d) Con [Nota Prot. n. A00089/7710](#) <sup>[10]</sup> in data 03/06/2015 (Ns. Prot. 11783 del 3/06/2015) il Servizio regionale Ecologia in qualità di Autorità Competente richiedeva al comune di Mesagne di:
- 1) *perfezionare i contenuti del Rapporto Ambientale secondo quanto evidenziato nella nota Prot. 7710;*
  - 2) *riavviare la fase di consultazione pubblica secondo quanto disposto dall'art.11 della L.R. 44/2012, in particolare:*
    - a. *integrando la documentazione pubblicata e depositata presso questo Ufficio e quelli provinciali e comunali;*
    - b. *ripubblicando l'avviso di deposito sul BURP;*
    - c. *informando i Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali di cui all'elenco proposto, nonché il comune di Brindisi, che ai sensi dell'art. 15 co. 2 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., attesa la stretta vicinanza al relativi confini comunali.*

## 4 - Riavvio procedura di consultazioni VAS

- a) Con [Nota Prot. 15492](#) <sup>[11]</sup> del 22/07/2015, in riscontro alla Nota Prot. 7710, il comune di Mesagne in qualità di autorità precedente ha trasmesso al Servizio regionale Ecologia le Integrazioni al Rapporto Ambientale richieste (formalizzate con DGC n. 240 del 27/07/2015) quale parte



integrante della documentazione già inviata e depositata, comunicando il **Riavvio della Fase di Consultazione** ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/2012 e dando avviso che l'intera documentazione era consultabile sul sito web del Comune di MESAGNE <http://www.comune.mesagne.br.it> all'indirizzo:

<http://www.comune.mesagne.br.it/trasparenza/?q=amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio>.

- b) Con [Nota Prot. 15504](#) <sup>[12]</sup> del 22/07/2015, il comune di Mesagne in qualità di autorità procedente comunicava ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali, il **Riavvio della Fase di Consultazione** ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/2012 dando avviso delle modalità di consultazione.
- c) Con riferimento alle comunicazioni di cui ai punti precedenti il Servizio regionale Ecologia, in qualità di Autorità Competente, con [Nota Prot. n. A00089/11202](#) <sup>[13]</sup> del 07/08/2015 (Ns. Prot. 16893 del 11/08/2015) prende atto del **Riavvio della Fase di Consultazione** ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/2012 e del relativo avviso pubblicato sul BURP n. 108 del 30/07/2015.

## B) CONTRIBUTI, OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE

In linea con quanto sopra riportato e ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 44/2012 si riportano di seguito i pareri pervenuti (con una cronologia delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione) da parte degli enti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente competenti di seguito enucleati:

- a) AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA  
b) REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE IDRICHE

### a) AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

1. Con [Nota Prot. 5161](#) <sup>[14]</sup> del 14/04/2015 (Ns. Prot. 8039 del 16/04/2015) l'Autorità di Bacino delle Puglia (AdB) metteva in evidenza che l'area di ampliamento del PIP comprendeva una conca cartografata su Carta Idrogeomorfologica rispetto alla quale chiedeva di effettuare valutazioni in ordine alla sicurezza idraulica degli interventi previsti.
2. Con [Nota Prot. 15504](#) <sup>[12]</sup> del 22/07/2015, nell'ambito delle integrazioni al rapporto ambientale, veniva riscontrato quanto richiesto dall'AdB mediante l'invio di una Relazione sulla compatibilità Geomorfologica dell'intervento.
3. Con [Nota Prot. 13086](#) <sup>[15]</sup> del 23/09/2015 (Ns. Prot. 19992 del 23/09/2015) l'Autorità di Bacino delle Puglia (AdB) preso atto della relazione inviata ha richiesto studi morfologici ed idraulici approfonditi al fine di valutare la sicurezza idraulica dei luoghi e tale richiesta veniva riscontrata dal comune di Mesagne con [Nota Prot. 23821](#) <sup>[16]</sup> del 04/11/2015 inviando lo [Studio di approfondimento idraulico](#) <sup>[16\_1]</sup> richiesto.





4. Con [Nota Prot. 16346](#) <sup>[17]</sup> del 23/11/2015 (Ns. prot. 25422 del 23/11/2015) l'Autorità di Bacino delle Puglia (AdB) preso atto dello studio idraulico inviato, ha definitivamente preso atto dell'approfondimento eseguito e dei relativi esiti, riservandosi di apportare le dovute modifiche alla Carta Idro-geomorfologica e sciogliendo dunque le riserve sulla conca cartografata.

**OSSERVAZIONI** - Nel merito a quanto concluso dall'Autorità di Bacino della Puglia non vi sono osservazioni di sorta.

## b) REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE IDRICHE

1. Con [Nota Prot. 6599](#) <sup>[18]</sup> del 06/11/2015 (Ns. Prot. 24231 del 10/11/2015), inviata all'autorità procedente e competente, il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha evidenziato alcune criticità e fornendo apposite prescrizioni che si vanno di seguito a dettagliare.

- 1.1 Ha evidenziato che le aree interessate dal Piano per gli insediamenti produttivi ricadono in Aree soggette al fenomeno di Contaminazione Salina come riportate nel Piano di Tutela delle Acque e pertanto sussistono le seguenti prescrizioni:

- *il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99);*

- *i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;*

- *per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:*

o *verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*

o *nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.*

- 1.2 Ha evidenziato che con riferimento al trattamento dei reflui, trattandosi di un insediamento produttivo sito fuori dalla perimetrazione dell'agglomerato così delineato dal PTA, deve trovare applicazione il Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011 a meno che non intervenga una modifica dell'attuale perimetrazione del citato agglomerato nei sensi di includere l'area in parola nello stesso agglomerato, sulla base di apposita richiesta dell'Autorità Idrica Pugliese all'Autorità di Gestione del PTA;



1.3 Ha evidenziato che per quanto riguarda il trattamento delle acque di prima pioggia deve *trovare applicazione il Regolamento Regionale n. 26 del 9/12/2013* recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” e fa obbligo che *in ordine al recupero delle acque piovane di prima pioggia e sul loro riutilizzo ad usi consentiti, questo avvenga nel puntuale rispetto delle norme di cui al citato Regolamento n. 26/2013.*

**OSSERVAZIONI** - Nel merito alle predette prescrizioni questa amministrazione non ha difficoltà a recepirle tout court, in fase di approvazione del Piano, in un apposito articolo delle Norme Tecniche di Attuazione tenuto peraltro conto che per quanto attiene ai punti 1.2 e 1.3 sono state già inseriti appositi obblighi sia nella Relazione Generale sia nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e nello specifico si richiama:

□ **NTA art. 9 pag. 7-8 / Relazione Tecnica pag. 42**

*Omissis*

*Al fine di aumentare la **capacità drenante** favorendo la riserva d'acqua con conseguenti risparmi di costi d'irrigazione, e di ridurre l'impatto ambientale delle superfici carrabili calpestabili favorendo l'inerbimento, per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia delle aree pertinenziali esterne, il progetto deve prevedere:*

- *soluzioni che permettano di mantenere un'alta capacità drenante, di aerazione e compattezza del suolo, consentendo la calpestabilità/carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico;*
- *soluzioni che consentano di ottenere un'area delle **superfici drenanti pari ad almeno il 10% dell'area del lotto** (in aggiunta alle aree a verde);*
- *l'utilizzo prevalente di prodotti realizzati con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili.*
- ***Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è prescritta, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune, l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi. (cfr. Legge Regionale n. 13/2008 e Regolamento Regionale n. 26 del 9/12/2013)***

□ **NTA art. 18 pag. 11**

Art. 18 - NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE e PER LE ACQUE SUPERFICIALI - L'allacciamento alla pubblica fognatura da parte dei titolari di scarico sarà regolamentato dalle norme adottate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dal Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26. Ai sensi della la normativa vigente in materia di tutela delle acque - in particolare l'art. 113 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - *vi è l'obbligo di trattamento delle acque meteoriche per le quali vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il*





raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Inoltre, le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali e che non recapitano in fognatura, devono essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura. (cfr. regolamento con R.R. n. 26 del 9/12/2013 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia".)

In ogni caso, non è consentita, in assenza di apposita rete di raccolta delle acque bianche, l'immissione delle acque reflue delle lavorazioni e di acque bianche di qualsiasi provenienza nella rete e nel collettore delle acque nere.

#### □ **Relazione Tecnica pag. 46**

La realizzazione della rete di fogna bianca e del connesso sistema di trattamento delle acque piovane rappresenta la soluzione all'annoso problema dello scarico delle acque di pioggia sulle strade, nonché eventualmente nel futuro una opportunità per il recupero ed il riuso di una risorsa, divenuta sempre più preziosa negli ultimi anni: l'acqua. L'area oggetto di intervento non è interessata né direttamente né indirettamente da canali o da idrografia superficiale in genere (si trova infatti ad oltre 370 metri dall'alveo principale del "Canale Galina-Capece") e la raccolta delle acque meteoriche sarà realizzata attraverso una serie di caditoie che, mediante un collettore principale posto a ridosso della zona in prossimità della linea ferroviaria Brindisi-Taranto e sfruttando la naturale pendenza del terreno, saranno convogliate nel canale Galina previo opportuno trattamento di depurazione.

## C) ULTERIORI PARERI RICHIESTI NEL CORSO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE

Con Nota del 09/09/2015 per il "Piano per Insediamenti Produttivi del Comune di Mesagne" - è stato richiesto il Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1 lett. D delle NTA del PPTR inviando al Responsabile la Commissione Locale per il Paesaggio ing. Cosimo Dadorante, in qualità di "soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche", apposita istanza di parere corredata della documentazione prescritta.

Nel merito la Commissione Locale per il Paesaggio, come risultante dal [Verbale n. 26](#) <sup>[19]</sup> della seduta tenutasi in data 22/09/2015, ha espresso all'unanimità **Parere Favorevole** a condizione che:

- nella fase successiva di progettazione venga riservata una porzione di area del piano in corrispondenza del primo inghiottitoio. Tale area si raffigura come vasca di espansione di tutte le acque proprie e derivate;
- l'eventuale spostamento di ulivi monumentali, secolari e non, dovrà essere accompagnato da apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente, indicante l'area di espanto e quella del successivo reimpianto, ai sensi della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14.



## D) CONCLUSIONI

Il presente documento, come già detto in premessa, ha lo scopo di fornire all'Autorità Competente *“osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale”* in relazione alla conclusione della **Fase di Consultazione** avviata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/2012 ed è propedeutico alle ulteriori attività dell'Autorità Competente ai fini dell'espressione del parere motivato di conclusione del procedimento.

Mesagne, Novembre 2015

Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Dott. Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

---